



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO AREA EDILIZIA PRIVATA (D26)

DEL 240 / 2021

29/03/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 MARZO 2021

(proposta dalla G.C. 23 febbraio 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

| | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
| ALBANO Daniela | GIOVARA Massimo | PARLACINO Francesca |
| AMORE Monica | GRIPPO Mariagrazia | PATRIARCA Lorenza |
| ARTESIO Eleonora | IMBESI Serena | PETRARULO Raffaele |
| AZZARA' Barbara | LAVOLTA Enzo | POLLICINO Marina |
| BUCCOLO Giovanna | LO RUSSO Stefano | RICCA Fabrizio |
| CARLEVARIS Cinzia | LUBATTI Claudio | RUSSI Andrea |
| CARRETTO Damiano | MAGLIANO Silvio | SCANDEREBECH Federica |
| CHESSA Marco | MALANCA Roberto | SGANGA Valentina |
| CURATELLA Cataldo | MENSIO Federico | TEVERE Carlotta |
| FERRERO Viviana | MONTALBANO Deborah | TISI Elide |
| FOGLIETTA Chiara | NAPOLI Osvaldo | TRESSO Francesco |
| FORNARI Antonio | NAPOLITANO Vincenzo | |
| GIACOSA Chiara | PAOLI Maura | |

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - IARIA Antonino - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
CARRETTA Domenico - VERSACI Fabio

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CAMBIO D'USO DI IMMOBILE SITO IN CORSO SOMMEILLER N. 22 DA ATTIVITA' PER LO SPETTACOLO (EX CINEMA ARLECCHINO) A COMMERCIO, TERZIARIO E SALA POLIVALENTE CONVENZIONATA CON LA CITTA' - P.D.C. IN DEROGA EX ART. 14 D.P.R. N. 380/2001 E ART. 5 COMMI 9-14 LEGGE N. 106/2011 - DINIEGO DEROGA.

Proposta dell'Assessore Iaria, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

La Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio", entrata in vigore il 14 maggio 2011, ha introdotto, all'articolo 5, nei commi da 9 a 14, nuove norme al fine di "... incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili ...", demandando alle Regioni di approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 5, nelle regioni a statuto ordinario, decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni sempre dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione e sino all'entrata in vigore di specifica legge regionale, le disposizioni introdotte dal comma 9 sono immediatamente applicabili e la volumetria aggiuntiva, da riconoscere quale misura premiale, è realizzabile in misura non superiore al venti per cento del volume dell'edificio, se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici destinati ad uso diverso.

Entro il sopra citato termine la Regione Piemonte non ha approvato specifica legge di

incentivazione recependo, quindi, le disposizioni introdotte dalla legge nazionale e, con circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/UOL del 9 maggio 2012, ha provveduto a fornire le prime indicazioni per dare operatività alla stessa.

Con successivo comunicato dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Piemonte, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Supplemento Ordinario del 16 ottobre 2014, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito agli interventi edilizi in deroga previsti dalla Legge n. 106/2011.

Ai sensi dei commi 9 e 13 dell'articolo 5 della Legge n. 106/2011, agli interventi rientranti nelle finalità della nuova legge si applica l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; tale articolo prevede, ordinariamente, la possibilità del rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, per soli impianti pubblici o di interesse pubblico.

In forza del combinato disposto dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'articolo 5 commi 11 e 13 della Legge n. 106/2011, risultano, quindi, assentibili, in deroga al P.R.G, gli interventi edilizi riconosciuti di razionalizzazione e riqualificazione, fermo restando "... il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Tale disposizione si applica, pertanto, sia ad interventi su edifici ed impianti pubblici, sia su impianti o edifici privati per i quali sia stato riconosciuto l'interesse pubblico promosso dalla Legge n. 106/2011, anche prevedendo il mutamento di destinazione d'uso "... purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari ...".

Le deroghe, fermi restando i limiti massimi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, possono, comunque, riguardare esclusivamente i seguenti parametri:

- limiti di densità edilizia;
- altezze;
- distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del P.R.G. e degli strumenti urbanistici esecutivi.

Gli interventi di razionalizzazione/riqualificazione non possono comunque riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo-edilizio in sanatoria.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città di Torino ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nella Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "compatibilità" e di "complementarietà" si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino, che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.

Da tale ricognizione risulta, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra destinazioni d'uso, prevedendo, ordinariamente destinazioni urbanistiche articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse, suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse" con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state, per l'appunto, ritenute compatibili o complementari a quelle principali.

Devono, pertanto, essere considerate "compatibili o complementari" con le destinazioni principali le destinazioni d'uso espressamente ammesse dal vigente P.R.G. nelle rispettive "Aree normative" e "Zone normative".

Si ritiene quindi che, in attuazione del cosiddetto Decreto Sviluppo, per gli interventi da attuarsi ai sensi della Legge n. 106/2011, tale compatibilità non sia soggetta alle eventuali limitazioni di P.R.G. relativamente alla distribuzione delle attività, sia in termini quantitativi (ad esempio limitazioni percentuali o in valori assoluti), sia rispetto alla loro collocazione e distribuzione (ad esempio limitazione ad alcuni piani o ad alcune porzioni di immobili).

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e criteri applicativi già assunti con precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo, altresì, utili indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, aventi i contenuti di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), sono state approvate ulteriori integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi, nonché al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico, un metodo di calcolo per la quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da versare in alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da commisurare facendo riferimento, sia all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti, assimilando l'intervento previsto in deroga alla nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato.

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi della Legge n. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), consistenti in una maggiorazione - sostitutiva della monetizzazione - in misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana.

L'area in cui è stata presentata la proposta di intervento in oggetto è ubicata in zona semicentrale, Circostrizione 1, quartiere Crocetta, nell'isolato compreso tra corso Sommeiller, via San Secondo, via Governolo e via Sacchi, all'interno di un tessuto urbano, ordinato ed omogeneo per tipologie edilizie e per destinazioni d'uso, a prevalente destinazione residenziale con presenza di attività terziarie e commerciali e caratterizzato dall'esistenza di edifici pluripiano, a prevalente destinazione residenziale per la maggior parte di interesse storico e caratterizzanti il tessuto storico, localizzati su entrambi i lati di corso Sommeiller.

L'intervento per il quale è stato richiesto il rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi della citata norma, riguarda il cambio di destinazione d'uso della maggior porzione di uno stabile, attualmente dismesso per tutta la parte fuori terra, con superficie lorda di pavimento (SLP), riferita a tale porzione, pari a metri quadrati 1.904,56, in precedenza adibito interamente a cinematografo denominato "Arlecchino".

In particolare la richiesta di permesso di costruire in deroga prevede che una quota di SLP, pari a metri quadrati 582,90, conservi l'attuale destinazione, ospitando una sala polivalente per attività associative e culturali convenzionata con la Città, mentre la restante quota di SLP, pari a metri quadrati 808,01, venga destinata ad attività commerciale per l'insediamento di una media struttura di vendita, di tipologia M-SAM2, con superficie di vendita pari a metri quadrati 540,60, e i restanti metri quadrati 513,65 vengano destinati ad attività terziarie.

L'unità immobiliare oggetto d'intervento è censita al NCEU con gli identificativi di seguito riportati: Foglio 1302, particella 383, subalterni 1;2;4;5;6;7;8.

Il fabbricato, attualmente in parziale stato di abbandono per quanto riguarda le porzioni oggetto di istanza, venne edificato, originariamente, nei primi anni del ventesimo secolo per l'insediamento di un teatro e di una sala proiezione, subendo, negli anni cinquanta e sessanta, un importante intervento di ampliamento e rifunzionalizzazione con la realizzazione di nuovi ambienti e locali accessori all'attività cinematografica e teatrale.

Si precisa che è presente un piano interrato attualmente destinato ad intrattenimento (discoteca) regolarmente in attività, con un contratto di affitto di lungo periodo, pertanto non interessato dal presente progetto.

Con la proposta presentata è stato richiesto il cambio d'uso, di tutto l'edificio emergente fuori terra da "Attività per lo spettacolo" a commercio, al piano terreno, a sala polivalente per attività associative e culturali convenzionata con la Città, al primo piano, e terziaria nei locali già esistenti ai piani primo, secondo e terzo a contorno della ex sala cinematografica, mediante opere interne ed esterne, finalizzate ad una nuova distribuzione degli spazi e integrazione ed adeguamento degli impianti. E' inoltre prevista la realizzazione di uno spazio sul lastrico di copertura, da utilizzarsi quale "cortile comune" per lo stabile, sistemato con verde in vasca, ottenuto dalla rimozione dalle apparecchiature tecnologiche dell'ex cinema.

La proprietà, in data 21 novembre 2017, ha, infatti, presentato al protocollo dell'Area Edilizia Privata istanza registrata con n. 2017-15-22211, volta ad ottenere permesso di costruire in deroga per il parametro della destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 ed articolo 5 commi 9-14 della legge n. 106/2011, per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da attività per lo spettacolo "ex Cinema Arlecchino" ad attività commerciale, terziaria; è inoltre prevista la presenza di una sala polivalente per attività associative e culturali, previa stipula di convenzione che ne regoli la gestione e l'utilizzo a favore della Città.

L'immobile oggetto d'intervento ricade, ai sensi del vigente P.R.G., in Zona Urbana Storico Ambientale III, Area a servizi privati di interesse pubblico "SP" – Attrezzature per lo spettacolo -, con indice di edificabilità fondiario convenzionale pari a 2,00 mq sf/mq SLP, normata dall'articolo 8, punto 16, delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G. e classificata dalla Variante 100 al P.R.G. come parte piana, classe di stabilità idrogeomorfologica I (P).

In attuazione delle citate norme di P.R.G.C. nelle Aree "SP" sono ammesse esclusivamente le destinazioni d'uso elencate all'articolo 8, punto 16, delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.. La destinazione proposta dagli interessati, non è ordinariamente ammessa ma sarebbe compatibile e complementare, ai sensi della legge n. 106/2011, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano circostante.

Il progetto presentato, infatti, prevede l'insediamento della destinazione commerciale e terziaria che, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano e della zonizzazione di P.R.G., risultano compatibili e complementari, ai sensi della Legge n. 106/2011 e come meglio precisato nella deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009).

L'approvazione del progetto in oggetto è stata richiesta in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto la Proprietà ritiene che l'intervento proposto persegua i fini, previsti dalla legge n. 106/2011, della riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e rivesta concreto e specifico interesse pubblico, perseguendo finalità di stimolo e sostegno alle attività economiche, con l'obiettivo di porre rimedio a situazioni degradate o di bassa qualità sotto il profilo urbanistico ed edilizio e sotto il profilo sociale ed economico.

Il progetto è stato sottoposto alla Commissione Edilizia della Città che, nella seduta del 29 maggio 2018, ha espresso parere favorevole, esclusivamente con riferimento alla qualità edilizia ed architettonica delle opere - con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano sotto il profilo architettonico, urbanistico, edilizio, storico-ambientale - in merito all'intervento proposto in deroga al P.R.G.C..

L'istruttoria tecnica, pertanto, è stata conclusa dagli uffici, nella prima fase, con esito positivo relativamente alla fattibilità dal punto di vista edilizio ed urbanistico dell'intervento.

Con nota inviata dalla Circoscrizione 1 in data 10 luglio 2019 prot. 3452 indirizzata al Vicesindaco Montanari, la Circoscrizione stessa, a seguito della presentazione del progetto avvenuta in IV Commissione Circostrizionale del 20 giugno 2019, "... ritiene fondate e condivisibili le criticità e le valutazioni emerse nel corso del dibattito, rispetto all'impatto sul territorio, sulla realtà commerciale esistente e sulla viabilità".

Occorre tuttavia evidenziare che la società GEP s.r.l., parallelamente alla istanza oggetto della presente deliberazione e con riferimento all'iter avviato dall'Amministrazione per addvenire alla revisione del vigente P.R.G.C. - di cui all'adozione della Proposta Tecnica di progetto preliminare avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 20 luglio 2020 - ha proposto, con nota pervenuta ai competenti Uffici della Città in data 23 settembre 2020, osservazioni alla citata Proposta Tecnica relativamente al medesimo immobile. (allegato 1_Osservazioni)

Con tale osservazione la Proprietà ha evidenziato che :

"... le condizioni del complesso immobiliare di sua proprietà, anche in rapporto al contesto urbano circostante, devono essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione comunale rispetto alla disciplina urbanistica delineata nella variante in corso di approvazione.";

ed inoltre che:

...."la società mantiene il proprio interesse alla positiva definizione della domanda di permesso di costruire in deroga presentata. Tuttavia, sia nell'auspicato caso del suo accoglimento, sia nell'eventualità in cui la stessa sia respinta o non decisa prima dell'approvazione della variante urbanistica, la GEP s.r.l. evidenzia ragionevoli motivi che dovrebbero comunque spingere il Comune a modificare il progetto della variante adottata considerando anche l'oggetto dell'istanza

di permesso di costruire in deroga.”;

richiedendo, pertanto, il “... riconoscimento della destinazione residenziale e di quella commerciale dell’edificio...”, finalizzato alla “... conformazione della destinazione dell’edificio a quelle proprie delle zone e degli immobili circostanti che sia il PRGC vigente, sia quello adottato, riconducono alle tipologie residenziali, commerciali e direzionali. Ciò anche tenendo conto dell’oggetto dell’istanza di permesso di costruire in deroga, ancora al vaglio del Comune.”.

Nel corso della seduta congiunta della II Commissione Consiliare Permanente - Urbanistica, Edilizia Privata, Viabilità e Trasporti, Arredo Urbano, Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica, Servizi Tecnologici - e della III Commissione Consiliare Permanente - Lavoro, Commercio e Artigianato, Formazione Professionale - per l’esame preventivo dell’intervento in deroga, tenutasi in data 10 dicembre 2020, è stato ampiamente discusso il progetto nonché l’interesse pubblico derivante, anche con interventi del Presidente della Circoscrizione 1, dei rappresentanti delle Associazioni dei commercianti di zona, di cittadini e dei rappresentanti della società proponente.

L’Amministrazione rileva, infatti, che la Società ha, parallelamente alla richiesta di permesso di costruire in deroga, richiesto, con la sopra citata osservazione alla adozione della Proposta Tecnica di revisione del vigente PRG, il riconoscimento della destinazione residenziale e commerciale dell’edificio.

L’Amministrazione rileva, altresì, che il cambio d’uso richiesto in deroga a favore dell’attività commerciale priverebbe - comunque - la Città di una delle pochissime aree, peraltro con le caratteristiche idonee ad ospitare una sala con dimensioni significative, specificatamente destinate dal P.R.G. ad “attività per lo spettacolo”, a favore di una destinazione, quella commerciale, ammessa, viceversa, in larghissime parti del territorio cittadino.

Vista la natura speciale dell’intervento in deroga di cui al D.L. 70/2011 convertito in Legge 106/2011, poichè nel caso in questione si tratta di un edificio solo parzialmente in disuso e che non genera degrado in quanto, a tutt’oggi, espressione di un tessuto urbano storicamente consolidato, non si ravvisa l’interesse pubblico ad accogliere un’istanza di deroga alla destinazione d’uso prevista dal vigente PRG.

L’Amministrazione, in conclusione, pur a conoscenza del particolare momento di difficoltà che incontra, in generale, il settore dell’intrattenimento cinematografico, ritiene necessario affrontare il tema, a scala cittadina, in occasione delle valutazioni urbanistiche generali connesse alla prossima revisione complessiva del PRG. In tale fase potranno essere anche compiutamente approfondite le richieste della Proprietà in ordine all’eventuale conformazione urbanistica dell’edificio rispetto al tessuto circostante, consentendo così all’Amministrazione della Città di esercitare la propria attività di pianificazione urbanistica generale priva di condizionamenti dovuti alla preventiva approvazione del presente specifico permesso in deroga.

Si ritiene inoltre che l’intervento di riqualificazione proposto per l’edificio non rivesta interesse pubblico generalizzato, anzitutto perché l’edificio è solo in parziale stato di disuso e, in seconda istanza, perché si limita alla stipulazione di una convenzione con la Città per l’uso di una sala polivalente per attività associative e culturali, lasciando l’uso della maggior parte della SLP della restante parte dell’edificio ad iniziative di carattere privatistico, che nel caso in oggetto non risultano coincidenti con l’interesse pubblico.

Il presente provvedimento, pertanto, non approva la deroga, ai sensi dell’articolo 5, commi 9-14, della Legge n. 106/2011 e dell’articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, finalizzata alla realizzazione

dell'intervento, per il parametro della "destinazione d'uso".

Si dà atto, infine, che con lettera del 1 settembre 2020 il soggetto proponente ha presentato diffida a concludere il procedimento e che, successivamente, in data 27 novembre 2020 il medesimo soggetto ha presentato ricorso al TAR Piemonte (allegato 2_Ricorso) avverso il silenzio inadempiuto da parte della Civica Amministrazione all'istanza presentata in data 21 novembre 2017 (protocollo n. 2017-15-22211).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL; Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 Legge 12 luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana e la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) di approvazione di ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi, di cui alle deliberazioni precedentemente citate, in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da trasformare per Servizi (A.T.S.);

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di permesso di costruire in deroga del 7 dicembre 2020 pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/bandi> ed all'Albo Pretorio del Comune

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di riconoscere che il progetto in oggetto (allegati dal 3 al 7_Tav) di razionalizzazione dell'immobile sito in corso Sommeiller n. 22, volto ad ottenere permesso di costruire in deroga, per il parametro della destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001 ed articolo 5 commi 9-14 della Legge n. 106/2011, per le ragioni meglio precisate in premessa

non riveste interesse pubblico

riconducibile alle finalità della Legge 12 luglio 2011, n. 106 "Conversione in legge con modificazione del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio";

2. di non approvare la deroga, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14, della Legge n. 106/2011 e dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, finalizzata alla realizzazione dell'intervento per il parametro della "destinazione d'uso", ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001 e della sopra richiamata Legge n. 106/2011, rispetto alle destinazioni ammissibili ai sensi del vigente P.R.G.C.;
3. di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, sarà conseguentemente denegato il Permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto;
4. di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento. (allegato 8_Vie).

Proponenti:

L'ASSESSORE
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Mauro Cortese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Montalbano Deborah, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tisi Elide

PRESENTI 23

VOTANTI 22

ASTENUTI 1:

Tresso Francesco

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-240-2021-All_1-Osservazioni.pdf
2. DEL-240-2021-All_2-Ricorso.pdf
3. DEL-240-2021-All_3-Tav_n_1.pdf
4. DEL-240-2021-All_4-Tav_n_2.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

5. DEL-240-2021-All_5-Tav_n_3.pdf
6. DEL-240-2021-All_6-Tav_n_3a.pdf
7. DEL-240-2021-All_7-Tav_n_5.pdf
8. DEL-240-2021-All_8-Vie.pdf

